

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
SUNTO DEI RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI
NOTIFICATI IL 22.12.2015 ED IL 4.1.2016**

1) Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 22.12.2015 e depositato il 23.12.2015 nel ricorso n. 12062/15 pendente presso la Sezione III quater del TAR del Lazio la *Fondazione Luigi Maria Monti*, Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato, chiedendone la declaratoria di nullità e/o l'annullamento, il **Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario *ad acta*** nominato per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario della Regione Lazio n. **U00555 del 20.11.2015**, conosciuto in data 26.11.2015, recante la rettifica all'art. 17, comma 1, dello schema di accordo/contratto ai sensi dell'art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., approvato con il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario *ad acta* n. **U00324/2015**, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, **ivi compresa la nota prot. n° 651793 GR/11/28 del 26.11.2015 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio** (trasmessa con PEC dalla Asl Roma E) con la quale è stato previsto l'obbligo della ASL di notificare alla ricorrente un nuovo contratto con la nuova clausola ex art. 17 e che, per il caso di mancata sottoscrizione entro 5 giorni dalla diffida da parte della ASL, *“la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto della struttura ad alcun risarcimento dei danni e fermo restando quanto previsto dall'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies*, dlgs. 502/92 e smi. Si applica altresì quanto disposto dal comma 2 art. 17 dello schema contrattuale approvato con DCA n. 324/15”*.

Il ricorso è stato notificato a:

- 1.- Commissario *ad acta* del Governo per il rientro del debito sanitario della Regione Lazio** nella persona del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.3.2013;
- 2.- Regione Lazio**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

- 3.- Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore* del Consiglio dei Ministri;
- 4.- Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- 5.- ASL Roma E**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 6.- Luigi Maria Monti S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., quale gestore dell'Ospedale San Carlo di Nancy;
- 7.- Casa di Cura Villa Tiberia srl**, in persona del legale rappresentante p.t.,
- 8.- Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli – Titolare dell'Ospedale Generale di Zona Villa San Pietro**, in persona del legale rappresentante p.t.

Il ricorso è stato proposto sulla base dei seguenti

MOTIVI

“1.- *Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione della legge n135/2012 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione della legge n.241/1990 nonché di tutti i principi generali vigenti in materia anche in relazione agli artt. 3, 24, 32 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n.6/2002 e s.m.i. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, travisamento, ingiustizia manifesta, mancanza di proporzionalità. Sintomi di sviamento di potere. Elusione del giudicato cautelare.*

1.1.- *Il DCA e la nota impugnata sono nulli e/o comunque annullabili perché adottati in palese violazione del diritto inviolabile di difesa garantito a tutti i soggetti dell’ordinamento dall’art. 24 Cost., ai sensi del quale tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, nonché dell’art. 113 Cost., ai sensi del quale la difesa avverso atti della Pubblica Amministrazione non può essere limitata sia per i diritti che per gli interessi legittimi.*

Il DCA n. 555/15, in presunto adempimento dei dettami di codesto Ecc.mo T.A.R. adottati con la ordinanza n. 4802/2015 del 4.11.2015 inter partes, con

riferimento all'illegittimo art. 17 dello schema di contratto ex art. 8 quinquies, parrebbe limitarsi ad espungere la rinuncia della struttura privata, con la sottoscrizione del contratto, "ai contenziosi da intraprendere".

Tuttavia, basta leggere il contenuto del novellato art. 17 per comprendere che, in definitiva, la violazione dell'art. 24 e dell'art. 113 Cost., già rilevata da codesta Ecc.ma Sezione, è rimasta invariata, essendo la "rettifica" solo apparente.

Infatti, al di là di alcune varianti lessicali, tanto la vecchia quanto la nuova formulazione prevedono: (i) l'accettazione piena ed incondizionata del contenuto dei provvedimenti amministrativi attraverso i quali la Regione determina unilateralmente il contenuto del contratto (tetti di spesa e tariffe); (ii) la rinuncia a tutti i contenziosi finalizzati a far valere l'illegittimità di tali atti presupposti.

Insomma è chiarissimo che **il DCA n. 555/15** oggi impugnato **impone** alle strutture private firmatarie degli accordi/contratti ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n.502/1992 - necessari per restare in vita sul mercato mediante il sistema di remunerazione pubblicistica delle prestazioni sanitarie erogate agli utenti – **di rinunciare, per quanto riguarda la Fondazione ricorrente, a proseguire nel giudizio pendente oltreché di rinunciare ad ogni controversia futura che possa sorgere in ragione sia degli atti impugnati sia di qualsiasi provvedimento amministrativo presupposto conosciuto e/o conoscibile oltreché, addirittura, in ragione dell'esecuzione del contratto sottoscritto.**

Orbene, ciò è palesemente violativo dell'art. 24 e dell'art. 113 Cost., ossia incostituzionale, anche con riferimento ai principi ormai consolidati del diritto europeo ed internazionale, applicabili nel nostro ordinamento in forza degli artt. 10, 11 e 117 Cost. e, nella giustizia amministrativa, anche ai sensi dell'art. 1 del codice del processo amministrativo.

La circostanza che il decreto impugnato impinga **in materie coperte da riserva di legge assoluta**, le quali prevedono per i soggetti dell'ordinamento l'insorgenza di diritti inviolabili qual è il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., comporta la sua **radicale nullità per difetto assoluto di attribuzione** ai sensi e per gli effetti dell'art.21 septies della legge n.241/1990 e s.m.i..

*Il predetto art. 24 Cost., in ogni caso, risulta anche in concreto violato dal decreto impugnato, sì che quest'ultimo è, comunque, annullabile per **violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 octies della citata legge n.241/1990.***

Ma, nel caso di specie, v'è di più.

***1.2.-** Risulta altresì evidente **l'ingiustizia manifesta, l'arbitrarietà e l'irragionevolezza**, sintomatiche di un palese eccesso di potere ai limiti dello sviamento, del DCA impugnato, il quale prevede, in fattispecie contrattuali riconducibili all'agire iure privatorum della P.A. ex artt. 1 della legge n.241/1990 e s.m.i. ed art. 1322 c.c., un inammissibile squilibrio genetico all'atto della formazione dell'accordo, prima che funzionale in fase attuativa dello stesso, tra la stessa Amministrazione e la struttura privata chiamata a sottoscrivere il contratto.*

In altri termini, imponendo alla struttura privata, per addivenire alla stipula, la rinuncia ad ogni azione giudiziaria già sorta o instaurabile scaturibile dal rapporto (sia dal contratto che dai provvedimenti amministrativi presupposti), significa prevedere a regime, come fa il DCA impugnato, clausole vessatorie ovvero transazioni prive di reciproche concessioni che, ai sensi del codice civile e di quello del consumatore (artt. 1341, 1342, 1965 e ss. ed artt. 31 e ss. del D.Lgs. n.206/2005), sono radicalmente nulle perché in contrasto con l'ordine pubblico o, comunque, con lesive di norme imperative in materia di obbligazioni e contratti.

*Né si dica che i contratti ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. siano accordi ex art. 11 della legge n.241/1990 perché il citato art. 17, prevedendo un inammissibile squilibrio negoziale a favore della P.A., **imponendo al privato la preventiva rinuncia all'inviolabile diritto di agire in giudizio pena la mancata sottoscrizione di un contratto necessario per continuare a svolgere la propria attività** statutaria, va contro, e viola, principi generali di ordine pubblico in materia di obbligazioni e contratti contenuti nel codice civile, cui anche i citati accordi ex art. 11, ex eadem lege, devono conformarsi a pena di illegittimità.*

In conclusione, il decreto impugnato, se non già nullo per difetto assoluto di attribuzione, è, comunque, illegittimo per violazione di legge (in primis art. 24

Cost.) ed eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed arbitrarietà, sintomi, altresì, di un evidente sviamento di potere.

1.3.- *A quanto sopra detto si aggiunga che del pari lesiva delle medesime norme di rango costituzionale, e non, è affetta anche la **nota prot. n. 651793 GR/11/28 del 26.11.2015 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio** con la quale è stato previsto l'obbligo della ASL di notificare alla ricorrente un nuovo contratto con la nuova clausola ex art. 17 e che, per il caso di mancata sottoscrizione entro 5 giorni dalla diffida da parte della ASL, "la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto della struttura ad alcun risarcimento dei danni e **fermo restando quanto previsto dall'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, dlgs. 502/92 e smi.** Si applica altresì quanto disposto dal comma 2 art. 17 dello schema contrattuale approvato con DCA n. 324/15".*

*In altri termini, con tale nota, la P.A. vorrebbe far conseguire alla mancata sottoscrizione di una clausola (nulla), quale è la nuova formulazione dell'art. 17, l'effetto dirompente di cui al comma 2 quinquies dell'art. 8 quinquies dlgs. 502/92 ossia la **sospensione dell'accreditamento.***

Tutto ciò è abnorme e la conseguenza della sospensione dell'accreditamento istituzionale è assolutamente inaccettabile, avuto particolare riguardo alla evidente finalità della P.A. resistente di evitare, con la formulazione del nuovo art. 17, gli effetti dell'ordinanza n. 4802/15 emessa da codesto Ecc.mo T.A.R. che, invece, mirava a garantire il rispetto del diritto di difesa.

Dunque, i provvedimenti impugnati risultano altresì sviati stante la loro evidente elusione del c.d. giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza resa inter partes da codesto Ecc.mo TAR".

2) Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 4.1.2016 e depositato il 5-7.1.2016 nel ricorso n. 12062/15 pendente presso la Sezione III quater del TAR del Lazio la *Fondazione Luigi Maria Monti*, Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato, chiedendone **la declaratoria di nullità e/o l'annullamento, previa adozione di misure cautelari monocratiche, (i)** della nota del Direttore Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. n.694412 GR/11/28 del

15.12.2015, trasmessa con nota della ASL Roma E n.56850 del 23.12.2015, che del pari è stata impugnata, con cui sono state comunicate le modalità di attuazione della procedura di stipula dell'accordo/contratto di convenzione in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario *ad acta* n. U00555 del 20.11.2015, già impugnato con atto di motivi aggiunti in seno al ricorso in epigrafe; **(ii)** della nota della ASL Roma H n.108036 del 30.12.2015, successivamente conosciuta, con cui è stata disposta la sospensione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie a far data dall'1.1.2016 nei confronti della struttura sanitaria RSA Il Pigneto, di cui la fondazione ricorrente è titolare e gestore.

Il ricorso è stato notificato a:

- 1.- Commissario *ad acta* del Governo per il rientro del debito sanitario della Regione Lazio** nella persona del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.3.2013;
- 2.- Regione Lazio**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;
- 3.- Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore* del Consiglio dei Ministri;
- 4.- Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- 5.- ASL Roma 1 già Asl Roma E**, in persona del legale rappresentante p.t.
- 6.- Luigi Maria Monti S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., quale gestore dell'Ospedale San Carlo di Nancy;
- 7.- Casa di Cura Villa Tiberia srl**, in persona del legale rappresentante p.t.,
- 8.- Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli – Titolare dell'Ospedale Generale di Zona Villa San Pietro**, in persona del legale rappresentante p.t.
- 9. – Asl di Viterbo**, in persona del legale rappresentante p.t.
- 10. – Asl Roma H**, in persona del legale rappresentante p.t.

Il ricorso è stato proposto sulla base dei seguenti

MOTIVI

“1.- Illegittimità derivata.

*Gli atti impugnati, essendo provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario *ad acta* n. U00555*

del 20.11.2015, impugnato dalla ricorrente con l'atto di motivi aggiunti notificato e depositato in data 23.12.2015, sono illegittimi, in via derivata, per i motivi già dedotti con il precedente gravame, le cui argomentazioni in fatto e censure in diritto abbiansi qui per integralmente trascritte.

2.- *Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione della legge n.135/2012 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione della legge n.241/1990 nonché di tutti i principi generali vigenti in materia anche in relazione agli artt. 3, 24, 32 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n.6/2002 e s.m.i. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, travisamento, ingiustizia manifesta, mancanza di proporzionalità. Sintomi di sviamento di potere. Elusione del giudicato cautelare.*

Gli atti impugnati sono illegittimi anche per vizi loro propri.

2.1.- *Gli atti impugnati, infatti, sono nulli e/o comunque annullabili perché adottati in palese **violazione del diritto inviolabile di difesa** garantito a tutti i soggetti dell'ordinamento **dall'art. 24 Cost.**, ai sensi del quale tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e "la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", nonché **dell'art. 113 Cost.**, ai sensi del quale **la difesa avverso atti della Pubblica Amministrazione non può essere limitata sia per i diritti che per gli interessi legittimi.***

Infatti è evidente che gli atti impugnati, in spregio dei dettami di codesto Ecc.mo T.A.R. disposti in sede cautelare, anche inter partes, con l'ordinanza n. 4802/2015 del 4.11.2015, hanno voluto escludere da ogni forma di tutela, anche in giudizio, tutte quelle strutture cautelari che, come la ricorrente, pur avendo impugnato tempestivamente il DCA n.U00555/2015, non hanno chiesto provvedimenti cautelari monocratici.

L'irrazionalità dei provvedimenti impugnati, all'evidenza, è ai limiti dell'assurdo giuridico, risultando gli stessi, quanto meno, illegittimi per una

patente violazione dei precetti costituzionali in materia di diritto di difesa nel nostro ordinamento, “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

Insomma è chiarissimo che il DCA n. 555/15 e i provvedimenti oggi impugnati impongono alle strutture private firmatarie degli accordi/contratti ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n.502/1992 - necessari per restare in vita sul mercato mediante il sistema di remunerazione pubblicistica delle prestazioni sanitarie erogate agli utenti – di rinunciare a proseguire nel giudizio pendente oltretché ad ogni controversia futura che possa sorgere in ragione sia degli atti impugnati sia di qualsiasi provvedimento amministrativo presupposto conosciuto e/o conoscibile oltretché, addirittura, in ragione dell’esecuzione del contratto sottoscritto.

Orbene, ciò è palesemente violativo dell’art. 24 e dell’art. 113 Cost., ossia incostituzionale, anche con riferimento ai principi ormai consolidati del diritto europeo ed internazionale, applicabili nel nostro ordinamento in forza degli artt. 10, 11 e 117 Cost. e, nella giustizia amministrativa, anche ai sensi dell’art. 1 del codice del processo amministrativo.

La circostanza che il decreto impugnato impinga in materie coperte da riserva di legge assoluta, le quali prevedono per i soggetti dell’ordinamento l’insorgenza di diritti inviolabili qual è il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., comporta la sua radicale nullità per difetto assoluto di attribuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.21 septies della legge n.241/1990 e s.m.i..

Il predetto art. 24 Cost., in ogni caso, risulta anche in concreto violato dal decreto impugnato, sì che quest’ultimo è, comunque, annullabile per violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della citata legge n.241/1990.

La nullità e/o l’annullamento degli atti impugnati derivano anche dalla espressa elusione del c.d. giudicato cautelare di cui alla citata ordinanza di codesta Ecc.ma Sezione n. 4802/15.

Ma, nel caso di specie, v’è di più.

2.2.- Risulta altresì evidente l’ingiustizia manifesta, l’arbitrarietà e l’irragionevolezza, sintomatiche di un palese eccesso di potere ai limiti dello sviamento, degli atti impugnati, i quali prevedono, in fattispecie contrattuali riconducibili all’agire iure privatorum della P.A. ex artt. 1 della legge

n.241/1990 e s.m.i. ed art. 1322 c.c., un inammissibile squilibrio genetico all'atto della formazione dell'accordo, prima che funzionale in fase attuativa dello stesso, tra la stessa Amministrazione e la struttura privata chiamata a sottoscrivere il contratto.

In altri termini, anche con la **nota del 15.12.2015 della Direzione Salute – Regione Lazio (oggi impugnata)**, viene imposto alla struttura privata, per ottenere il pagamento delle prestazioni, non soltanto la rinuncia ad ogni azione giudiziaria già sorta o instaurabile, ma anche una seconda sottoscrizione di un contratto contenente, ancora una volta, una clausola lesiva dei diritti inviolabili di difesa, costituzionalmente protetti.

Peraltro, la P.A. ricollega effetti dirompenti – quali la possibile sospensione dell'accreditamento ex art. 8 quinquies comma 2 quinquies D.lgs. 502/92 e s.m.i. – al mancato rispetto di un termine per la sottoscrizione del nuovo contratto (oltre tutto sostanzialmente riproduttivo del precedente), **termine del tutto irragionevole** in quanto viene indicato nella data del 23.12.2015 ossia **il giorno stesso** in cui la Fondazione riceve via pec la comunicazione della nota regionale del 15.12.2015 da parte della Asl Roma E.

Tale comportamento della P.A. integra ictu oculi il denunciato vizio dell'eccesso di potere, soprattutto se si consideri che:

- (i) la stessa Regione Lazio non aveva neppure “caricato” i contratti di budget sulla piattaforma regionale, impedendo alla Fondazione di sottoscriverli (cfr. nota via pec della Fondazione del 31.12.2015);
- (ii) il singolare comportamento della Asl Roma H - la quale non aveva nemmeno inviato la diffida alla sottoscrizione del contratto con indicazione del termine a provvedere, come prescritto nella nota prot. n° 651793 GR/11/28 del 26.11.2015 della Direzione Regionale Salute impugnata con il precedente atto di motivi aggiunti - che, con un colpo di scena, in data 30.12.2015 addirittura giunge a diffidare la Fondazione a “sospendere l'erogazione delle prestazioni sanitarie a far data dal 1.1.2016”,

minacciando persino le conseguenze di cui all'art. 8 quinquies in tema di sospensione dell'accreditamento.

In conclusione, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione di legge (in primis art. 24 Cost.) ed eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed arbitrarietà, sintomi, altresì, di un evidente sviamento di potere.

2.3.- *A quanto sopra detto si ribadisce che del pari lesiva delle medesime norme di rango costituzionale (e non) è anche la **nota della ASL Roma H n.108036 del 30.12.2015** con la quale alla ricorrente è stata comunicata la sospensione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie a decorrere dall'1.1.2016 per quanto riguarda la struttura sanitaria RSA Il Pigneto di cui la fondazione è titolare “e fermo restando quanto previsto dall'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, dlgs. 502/92 e smi.”*

*In altri termini, con tale nota, la P.A. vorrebbe far conseguire alla mancata sottoscrizione di una clausola (nulla), quale è la nuova formulazione dell'art. 17, l'effetto drammatico di cui al comma 2 quinquies dell'art. 8 quinquies dlgs. 502/92 ossia la **sospensione dell'accreditamento.***

Tutto ciò è abnorme e la conseguenza della sospensione dell'accreditamento istituzionale è assolutamente inaccettabile, avuto particolare riguardo alla evidente finalità della P.A. resistente di evitare, con la formulazione del nuovo art. 17, gli effetti dell'ordinanza n. 4802/15 emessa da codesto Ecc.mo T.A.R. che, invece, mirava a garantire il rispetto del diritto di difesa.

Dunque, i provvedimenti impugnati risultano altresì sviati stante la loro evidente elusione del c.d. giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza resa inter partes da codesto Ecc.mo T.A.R.”.

Con il decreto dell'8.1.2016 n. 5 – adottato nel ricorso n. 12062/15 su istanza proposta dalla Fondazione nel ricorso per motivi aggiunti notificato il 4-5.1.2016 - il Presidente del TAR Lazio, Sez. III *quater* ha accolto l'istanza cautelare monocratica autorizzando la Fondazione ricorrente alla stipula del contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 secondo la formulazione adottata con schema di accordo allegato al DCA 324/15 senza che ciò comporti la rinuncia come previsto anche nell'art. 17 così come modificato con il DCA 555/15 a

prerogative e funzioni costituzionalmente garantite.

Con il medesimo decreto, su istanza della Fondazione Luigi Maria Monti, il Presidente del TAR Lazio, Sez. III *quater*, dato l'elevato numero di controinteressati da evocare in giudizio e la difficoltà di identificarli tutti, ravvisando i presupposti di cui all'art. 41, co. 4, cod. proc. amm., ha autorizzato la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, co. 2, cod. proc. amm., che la stessa notificazione avvenga – entro 15 gg dalla comunicazione del decreto presidenziale - attraverso pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio - Sezione Sanità, del sunto dell'atto di motivi aggiunti, del decreto presidenziale n. 5/16 e dell'elenco nominativo delle strutture indicate nell'allegato B del Decreto del Commissario ad acta n. U00332/15 cui la presente notificazione è rivolta.

Avv. Prof. Federico Tedeschini

Avv. Domenico Tomassetti

Avv. Maria Cristina Manni